

"Decreto di agosto": le principali misure

A) – Misure per l'editoria

Art. 80. Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura

All'articolo 183, comma 2 del DL Rilancio [news n. 64 del 20 luglio] è stato previsto che il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali è incrementato da 171,5 milioni a 231,5 milioni con la contemporanea previsione che detto fondo non è destinato solo al ristoro delle perdite derivanti dall' "annullamento", in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre ma anche per il caso di loro rinvio o ridimensionamento.

Art. 96 – Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari e credito d'imposta sulla carta

L'art. 186 del DL Rilancio [News n. 46 del 20 maggio] relativo al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è stato modificato in relazione al limite complessivo della misura (che passa da 60 a 85 milioni di euro) e ai limiti riferiti all'impiego dei diversi veicoli di pubblicità (quotidiani e periodici da 40 a 50 milioni; da 20 a 35 milioni per emittenti televisive e radiofoniche). di stanziamento previsto.

L'art. 188 del DL Rilancio [News n. 46 del 20 maggio], relativo al credito d'imposta per l'acquisto della carta per la stampa di giornali e periodici, la percentuale passa dall'8% al 10% e la dotazione finanziaria complessiva da 24 a 30 milioni di euro.

B). Ammortizzatori sociali e lavoro

Art. 1 e 19 - Nuova Cassa Integrazione e FIS

Vengono previsti nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale, ed in particolare:

- **Tipologia di trattamento**: cassa integrazione ordinaria (CIG), assegno ordinario (FIS), cassa integrazione in deroga (CIGD).



- **Durata**: ulteriori **18 settimane (9 + 9)**, di cui le seconde 9 settimane sono riconosciute solo ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, e decorso il periodo autorizzato.
- Periodo di fruizione: le ulteriori 18 settimane sono da fruire tra il 13/07/2020 e il 31/12/2020. In riferimento a tale arco di tempo non possono in ogni caso essere richieste più di 18 settimane in totale con causale COVID-19, eventuali ulteriori periodi già chiesti in precedenza che dovessero ricadere in questo periodo vengono riassorbiti in modo tale da non superare comunque le 18 settimane.
- Contributo addizionale: le aziende che vogliano usufruire della seconda tranche di 9 settimane devono versare un contributo addizionale, calcolato sulla base della differenza tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2019 e quello del primo semestre del 2020, pari a:
 - a) Riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o attività d'impresa iniziata dopo il 01/01/2019 = non è dovuto alcun contributo addizionale;
 - b) Riduzione del fatturato inferiore 20% = 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate a causa della sospensione/riduzione dell'attività;
 - c) Nessuna riduzione del fatturato = 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate a causa della sospensione/riduzione dell'attività.
- Termine presentazione della domanda: la domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge: entro cioè la fine del mese di settembre 2020.
- Modalità di presentazione della domanda: il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza della (eventuale) riduzione del fatturato in modo da consentire l'individuazione dell'aliquota del contributo addizionale, che il datore di lavoro dovrà versare a partire dal periodo di paga successivo al



provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota massima prevista, pari al 18%.

Rispetto all'accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse, l'art. 19 prevede che i datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa (per effetto del divieto dei lavoratori di accedere ai luigi di lavoro in applicazione dei provvedimenti delle pubbliche autorità) per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli artt. 19-22 quinquies del DL Cura Italia con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure interdittive delle pubbliche autorità, fino a un massimo complessive di 4 settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia. Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.

Art. 3 – Esonero contributivi per le aziende che non adottano misure di integrazione salariale

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto per i mesi di maggio e giugno 2020 interventi di integrazione salariale e che non li richiedano ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge potranno usufruire dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali, esclusi quelli INAIL, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, limite riparametrato e applicato su base mensile.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 5 - Proroga di NASPI e DIS-COLL

Le prestazioni di NASPI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'art. 92 del DL Rilancio [News n. 46 del 20 maggio]. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.



Art. 6 – Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato

I datori di lavoro che assumono, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato potranno usufruire dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali, esclusi quelli INAIL, per i sei mesi successivi all'assunzione fino ad un limite massimo di 8.060 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

Il beneficio compete anche nel caso:

- di trasformazione di rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in commento;
- di fruizione di altri esoneri e benefici contributivi, sempre però nel limite massimo di 8.060 euro.

Sono esclusi da tale beneficio i lavoratori che abbiano avuto presso la stessa impresa un contratto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione.

Art. 8 – Modifiche in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine

Viene prevista la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (la proroga è possibile al massimo una volta sola), comunque nel rispetto del termine massimo dei 24 mesi, sottoscrivendo il relativo atto entro il 31 dicembre 2020:

- anche senza le causali;
- per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;

Viene abrogato il comma 1-bis dell'art. 93 del DL Rilancio [News n. 46 del 20 maggio]. ("Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"): è in sostanza abrogata la proroga automatica dei rapporti in oggetto riferita al periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica.



Art. 14 - Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

Le imprese che non abbiano fruito del periodo di integrazione salariale motivati dall'emergenza COVID-19 cassa di cui all'art. 1 o dell'esonero contributivo dei cui all'art. 3 del decreto-legge (e quindi siano in condizione di beneficiare di tali misure):

- **non possono avviare le procedure di legge per licenziamenti collettivi**; se le procedure sono già state avviate, restano sospese;
- non possono procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
 se le procedure sono già state avviate, restano sospese.

I divieti e le sospensioni sopra indicati non si applicano alle imprese che:

- hanno cessato definitivamente l'attività;
- hanno raggiunto un accordo sindacale aziendale che prevede incentivi per la risoluzione del rapporto di lavoro (la non applicazione del divieto si applica però soltanto ai lavoratori che abbiano aderito all'accordo);
- siano fallite, senza ricorso all'esercizio provvisorio. In caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto solo per un ramo d'azienda sono esclusi dal divieto di licenziamento i lavoratori degli altri rami d'azienda.

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro, estendendo tale possibilità ai licenziamenti effettuati durante l'intero anno 2020.

Art. 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud

Sempre in tema di esonero contributivo, con il principale obiettivo di sostenere l'**occupazione nel Mezzogiorno**, il DL stanzia circa 900 milioni per uno sgravio in favore dei datori di lavoro privati situati nelle Regioni svantaggiate. L'agevolazione sarà pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi INAIL. In una prima fase, verrà concessa solo per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2020, con l'obiettivo di renderla poi strutturale, e in ogni caso previa autorizzazione della Commissione europea (nel rispetto delle condizioni del Temporary Framework sugli aiuti di stato).



C). Sostegno alle imprese

Art. 59 - Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

Agli esercenti attività economiche e commerciali aperte al pubblico, operanti nei centri storici (zone A) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana), è riconosciuto un contributo a fondo perduto alle seguenti condizioni e nei seguenti termini:

- in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini stranieri, in relazione ai capoluoghi di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni e, in relazione alle città metropolitane, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, riferiti al mese di giugno 2020, sia inferiore a 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019;
- l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, secondo le seguenti misure:
 - a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto;
 - b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto;
 - c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

Per l'ottenimento del contributo si applicano le disposizioni previste dal contributo a fondo perduto previsto dall'art 25, commi da 7 a 14, del DL Rilancio: tra questa, una specifica istanza da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate [News n. 46 del 20 maggio].

Art. 62 - Aiuti alle piccole imprese e alle microimprese

Le forme di aiuto e sostegno erogabili dalle Regioni ai sensi degli artt. 54-60 del DL Rilancio [News n. 46 del 20 maggio] possono essere concessi alle microimprese e alle piccole imprese che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione già alla data del 31 dicembre 2019, a condizione che:



- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Art. 64 - Rifinanziamento e disposizioni relative al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (anche terzo settore)

Aumentata la dotazione dal 2023 al 2025 del Fondo di garanzia (presso Medio Credito Centrale e Artigiancassa) previsto per sostenere i crediti concessi dalle banche alle PMI.

Art. 65 - Proroga moratoria finanziamenti bancari e escussioni garanzie per le PMI ex art. 56 DL Cura Italia

La moratoria dei finanziamenti bancari e le escussioni delle garanzie previste dall'articolo 56, commi 2, 6 e 8, del DL Cura Italia [News n. 9 del 18 marzo] sono prolungate al 31 gennaio 2021.

Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2 del DL Cura Italia, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.

Art. 71 - Proroga delle modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società e di altri enti

Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 si applicano, in deroga alle disposizioni ordinarie e in applicazione dell'art. 106 del DL Cura Italia [News n. 9 del 18 marzo] le disposizioni all'espressione del voto a distanza o attraverso comunicazione scritte altrimenti trasmesse.



Art. 72 - Proroga dei termini per la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi

Le previsioni relative alle modalità semplificate per la sottoscrizione dei contratti bancari e assicurativi previsti dall'art. 4 del DL Liquidità [News Liquidità] sono prorogate fino al 15 ottobre 2020.

Art. 76 - Sospensione scadenza titoli di credito

Viene modificato il primo comma dell'art. 11 del DL Liquidità [News Liquidità] prevedendo che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto in commento e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quelle stessa data, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Art. 77 – Credito imposta locazioni immobili non abitativi

In credito d'imposta in oggetto (ex art. 28 DL Rilancio: News n. 46 del 20 maggio) viene riconosciuto anche per il mese di giugno 2020.

Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

I versamenti fiscali e previdenziali di cui agli articoli 126 e 127 del DL Rilancio [News n. 46 del 20 maggio] possono essere ulteriormente dilazionati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Art. 98 - Proroga secondo acconto ISA

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) – fra questi gli editori non con ricavi non superiori a



5.154,569 euro - e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze è prorogato al 30 aprile 2021, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La disposizione si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Art. 99. Proroga riscossione coattiva

I termini di riscossione delle entrate tributarie e non tributarie previsti dall'art. 68, commi 1 e 2-ter, del DL Cura Italia [News n. 9 del 18 marzo] e i termini di pignoramento da parte dell'Agente di Riscossione previsti dall'art. 152, comma 1, del DL Rilancio [News n. 46 del 20 maggio] sono prorogati dal 31 agosto al 15 ottobre 2020

Art. 110 - Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

Per le società di capitali previste dall'art. 73, comma 1, del TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 C.C. rivalutare i beni d'impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, TUIR, è elevato ad euro 516,46.